

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno

tra

- Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.,
- e
- la O.S. UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

premesso che

- il perdurare della difficile situazione economica e produttiva impone al Gruppo di sviluppare iniziative per il sostegno dei ricavi, comprimendo nel contempo i costi operativi, eliminando le inefficienze e cercando di migliorare sia l'efficacia strategica che l'efficienza operativa;
- in tale quadro il Gruppo è pertanto impegnato a migliorare la produttività attraverso la semplificazione societaria, la razionalizzazione dei presidi commerciali della Rete, la riorganizzazione delle strutture centrali, la ristrutturazione delle attività di back office e la riorganizzazione dei comparti del credito al consumo, leasing e factoring;
- sono state avviate le procedure per fronteggiare in forma specifica gli esuberi rilevati nell'ambito dei diversi contesti organizzativi, ai sensi delle previsioni di legge e di contratto vigenti;
- anche a fronte della volontà manifestata dalle OOSS di ricercare soluzioni complessive a livello di Gruppo, sospendendo il confronto sulle specifiche procedure di cui all'alinea che precede, con lettera del 20 marzo 2013 – che qui si da per integralmente richiamata - è stato quindi dato formale e motivato avvio alla procedura di cui agli artt. 20 e 21 del vigente CCNL con l'intento di ricercare, attraverso il confronto contrattualmente previsto, soluzioni in relazione ai complessivi 600 esuberi a livello di Gruppo conseguenti esclusivamente agli interventi ad oggi già realizzati;
- si è pertanto dato corso al confronto contrattualmente previsto con l'intento di individuare possibili soluzioni e/o misure e strumenti indicati dalle vigenti normative – sia contrattuali sia legali - atti, anche in concorso tra loro, a contenere quanto più possibile le prevedibili conseguenze sul piano sociale delle azioni finalizzate a ridurre in via strutturale il personale ed il relativo costo;

Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

- ad esito del citato confronto, in data 11 aprile 2013 la Banca Capogruppo e le OOSS hanno sottoscritto il Verbale di Accordo (di seguito "Verbale di Accordo") nel quale è stato condiviso di ridurre in via strutturale il costo del lavoro mediante riduzione degli organici del Gruppo nella misura complessiva di 600 unità ed è stato definito il quadro di riferimento per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà;
- in particolare le Parti hanno condiviso che qualora alla data del 10 maggio 2013 non tutto il Personale rientrante nel bacino di cui al punto 4. del "Verbale di Accordo" avesse avanzato domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.M. n. 158/2000, prorogato con D.M. n. 226 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese quelle di cui all'Accordo Nazionale 8 luglio 2011 recepite dal D.M. 3 agosto 2012 Intesa Sanpaolo nonché, in stretta successione, le altre Società del Gruppo destinatarie del citato "Verbale di Accordo", avrebbero attivato le procedure di cui alla Legge n. 223/1991 per la gestione del personale in esubero, con l'impegno di definire le procedure stesse entro dieci giorni dall'avvio in modo coerente e conforme a quanto stabilito nel ridetto "Verbale di Accordo";
- tenuto conto che alla data della verifica ci si è trovati nella situazione delineata al precedente alinea, Intesa Sanpaolo Group Services ha avviato con lettera datata 10 giugno 2013, ritualmente notificata a tutti i destinatari ed anch'essa qui data per trascritta, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante 106 unità risultanti in esubero rispetto alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive;
- su richiesta delle OO.SS. si è dato corso, in sede aziendale, all'esame congiunto previsto dalla attivata normativa di legge.

Tenuto conto di tutto quanto sopra premesso, le Parti, nell'intento comune di ridurre le conseguenze sul piano sociale derivanti dall'attuazione dei menzionati processi di riorganizzazione e ristrutturazione, in puntuale esecuzione di quanto disposto dal già citato "Verbale di Accordo", convengono di definire e concludere la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 nei termini ed alle condizioni che seguono:

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) le Parti condividono di realizzare la riduzione strutturale dei costi di cui in premessa attraverso un ridimensionamento degli organici;
- 3) lo strumento attraverso cui pervenire alla predetta riduzione degli organici viene concordemente individuato, anche in conformità alle previsioni contrattuali vigenti, nel D.M. 28 aprile 2000, n. 158 - prorogato con D.M. n. 226 del 2006 – e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui all'Accordo Nazionale 8 luglio 2011 recepite con D.M. 3 agosto 2012, che, in particolare per quanto attiene ai criteri di individuazione dei lavoratori in esubero, così recita testualmente (art. 8):

1. "ai sensi di quanto previsto all'art. 5 comma 1, Legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
 2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza ovvero della maggiore età.
 3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1. e 2. ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce in via preliminare la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini ed alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia."
- 4) nell'ambito delle 106 unità risultanti in esubero, la riduzione del personale dipendente da Intesa Sanpaolo Group Services riguarderà tutto il personale, compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili, che ha già maturato o matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013 compreso, nonché, tenuto conto che tali dipendenti risultano in numero complessivamente inferiore rispetto al numero degli esuberi citato in premessa, coloro che, ai sensi del "Verbale di Accordo" maturano i requisiti per il pensionamento entro il 30 settembre 2017 e che hanno aderito all' "offerta al pubblico" ai sensi dell'art. 1336 c.c. prevista dal citato "Verbale di Accordo" per accedere al Fondo di Solidarietà;
- 5) in applicazione di quanto precede, tenuto conto che pertanto, cesseranno dal servizio a decorrere dal 30 giugno 2013 o dal giorno precedente alla maturazione del diritto al percepimento della pensione, se successivo, i dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili, che raggiungano entro il 31 dicembre 2013 i requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto alla pensione di anzianità, anticipata o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici dell'A.G.O. anche se con diritto al mantenimento in servizio. Quanto precede non opererà nei confronti del personale disabile non Dirigente occupato obbligatoriamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge destinatario delle previsioni di cui all'art. 4 della L. 223/1991.

A coloro che tra questi abbiano fatto validamente pervenire all'Azienda la propria richiesta in modo conforme alle modalità di cui al punto 4. del "Verbale di Accordo", viene consentito di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alle condizioni ivi previste.

Per il restante Personale di cui al presente punto l'Azienda provvederà al recesso unilaterale del rapporto di lavoro. Il recesso avverrà anche successivamente alla data del 30 giugno 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4 della L. 236/1993;

- 6) cesseranno inoltre dal servizio alle regole, con le modalità ed i criteri stabiliti al punto 6. del "Verbale di Accordo" coloro che hanno validamente aderito all' "offerta al pubblico" ai sensi dell'art. 1336 c.c. nel medesimo prevista per accedere al Fondo di Solidarietà, fermo ovviamente restando quanto previsto al punto 10. secondo capoverso del 1° alinea del medesimo Verbale di accordo 11 aprile 2013;
- 7) allo scopo di salvaguardare la funzionalità operativa ed organizzativa nelle sue più varie componenti la Società potrà provvedere ad eventuali indispensabili assunzioni per assicurare la necessaria sostituzione di figure professionali specialistiche altrimenti non reperibili e i dovuti funzionamenti;
- 8) l'Azienda si impegna a fornire periodicamente alle OO.SS. firmatarie del presente accordo informativa relativa alle cessazioni realizzate;
- 9) le Parti si confermano e danno atto che con la sottoscrizione del presente Accordo, che, fermo quanto previsto al punto 6) che precede, avrà validità ed efficacia sino a tutto il 31 dicembre 2013 e riguarda tutte le categorie di personale, compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili, è stata esperita e conclusa, ad ogni conseguente effetto, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/1991 per dare applicazione al D.M. 28 aprile 2000, n. 158 - prorogato con D.M. n. 226 del 2006 – e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui all'Accordo Nazionale 8 luglio 2011 recepite con D.M. 3 agosto 2012, in coerenza con quanto stabilito dal "Verbale di Accordo", e che si considera esperita la procedura di legge, considerando completamente sanati ad ogni conseguente effetto, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di cui all'art. 4, comma 12 della L. 223/1991 così come modificato dall'art. 1, comma 45, della L. 92/2012, eventuali vizi della comunicazione della medesima.

Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA